

AranSegnalazioni

Newsletter n. 7 del 29 aprile 2025



Attività istituzionale dell'Agenzia

Comunicati

Modalità di invio dei Verbali RSU

L'invio all'A.Ra.N. dei verbali RSU deve avvenire **esclusivamente a cura dell'Amministrazione nel periodo intercorrente tra il 28 aprile ed il 6 maggio 2025** mediante l'inserimento dei dati contenuti nel verbale finale definito all'interno dell'applicativo VERBALI RSU, disponibile nell'Area riservata alle Amministrazioni pubbliche del sito internet www.aranagenzia.it.

Si precisa che l'**applicativo verrà reso accessibile a partire dal 28 aprile 2025**.

Si ricorda che **non si terrà conto dei verbali inviati mediante altra modalità** (pec, email, raccomandata, ecc.).

Orientamenti applicativi

Area Sanità

TRIENNIO 2019-2021 - CCNL AREA 23.1.2024 – Quale è la corretta interpretazione dell'art. 25, comma 5 del CCNL Area Sanità 2019-2021 in tema di sostituzione di Direttore di Unità Operativa Complessa a rapporto esclusivo?

[Vai al documento](#)

Orientamenti applicativi

Area Sanità

TRIENNIO 2019-2021 - CCNL AREA 23.1.2024 – Quale è la corretta interpretazione della locuzione “nella medesima disciplina relativa all’incarico da conferire” contenuta nell’art. 22, comma 5 del CCNL Area Sanità 2019-2021?

[Vai al documento](#)

Orientamenti applicativi

Comparto Sanità

TRIENNIO 2019-2021 - CCNL COMPARTO 02.11.2022 – Come deve essere applicato il criterio di cui all’art. 19, comma 4, lett. a) del CCNL 2.11.2022 secondo cui “possono partecipare i lavoratori che negli ultimi tre anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica? Può partecipare all’attribuzione del DEP un dipendente che ha effettuato l’ultima progressione all’1.1.2021?

[Vai al documento](#)

Orientamenti applicativi

Comparto Sanità

TRIENNIO 2019-2021 - CCNL COMPARTO 02.11.2022 - Ai fini del conferimento degli incarichi di funzione organizzativa e di funzione professionale al personale inquadrato nell’Area dei professionisti della salute e dei funzionari, con esperienza professionale di almeno 5 anni nel profilo di appartenenza, può essere riconosciuto come servizio prestato l’esperienza maturata, seppure all’interno delle Aziende, in corrispondenti professionalità con altri contratti di lavoro autonomo e/o di lavoro parasubordinato?

[Vai al documento](#)

Orientamenti applicativi

Comparto Istruzione e Ricerca

I permessi retribuiti di cui all’art. 37 del CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024, le c.d. 150 ore per frequentare corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale possono essere fruiti per la frequenza dei corsi di una università telematica, con lezioni erogate in modalità asincrona?

[Vai al documento](#)

Orientamenti applicativi

Comparto Istruzione e Ricerca

In base al CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024 può il DS procedere a sostituire il titolare di incarico DSGA assente per meno di 15 giorni?

[Vai al documento](#)

Orientamenti applicativi

Comparto Istruzione e Ricerca

Come va calcolata l'indennità da corrispondere all'assistente amministrativo in caso di sostituzione del DSGA su posto vacante e disponibile?

[Vai al documento](#)



Sezione giuridica

Corte di Cassazione

Sezione Lavoro

Ordinanza 10468 del 22/4/2025

Impiego Pubblico – Funzioni Locali – Nullità contratto integrativo

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

La Corte ribadisce in primis che secondo *“il consolidato principio secondo cui, ai sensi del combinato disposto degli artt. 40, comma 3, 40-bis, comma 3, e 48 del D.Lgs. n. 165 del 2001, nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 150 del 2009, sono nulle le clausole dei contratti collettivi integrativi riconosciute incompatibili con i vincoli di bilancio in base al controllo annualmente demandato al collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai nuclei di valutazione o dai servizi di controllo interno ai sensi del D.Lgs. n.286 del 1999 (Cass. Sez. L, 07/11/2018, n. 28452; in senso conforme, Cass. Sez. L, 21/02/2022, n. 5679)”. Sancita la nullità dei contratti integrativi, anche nel regime anteriore alla riforma del 2009, la Corte conferma il principio per cui il datore di lavoro pubblico, pur non potendo esercitare poteri autoritativi, è tenuto ad assicurare il rispetto della legge e, conseguentemente, non può dare esecuzione ad atti nulli, né assumere in via conciliativa obbligazioni che contrastino con la disciplina del rapporto prevista dalla legge o dalla contrattazione collettiva (Cass. Sez. L, 23/10/2017, n.*

25018). Per la Corte, “nel pubblico impiego privatizzato, non è configurabile un diritto quesito del dipendente a continuare a percepire un trattamento economico che non trova titolo nel contratto collettivo, nemmeno se di miglior favore, in quanto gli aspetti retributivi sono rimessi alla contrattazione collettiva, sicché, a differenza di quanto accade nel lavoro privato, resta del tutto irrilevante ad escludere l'indebito che la corresponsione da parte del datore pubblico sia avvenuta consapevolmente e volontariamente (Cass. Sez. L., 09/05/2022, n. 14672). Né può valere addurre, sotto altro profilo, la non imputabilità al lavoratore dell'indebito pagamento, dal momento che il datore di lavoro pubblico, a differenza di quello privato, è tenuto a ripetere le somme corrisposte sine titolo e che, per la particolare natura del rapporto nell'impiego pubblico fra contratto collettivo ed individuale, la restituzione non è subordinata alla previa dimostrazione di un errore riconoscibile non imputabile al datore medesimo (così Cass. Sez. L., 27/05/2024, n. 14765)”.

[Vai al documento](#)

Corte di Cassazione

Sezione Lavoro

Ordinanza 8085 del 27/3/2025

Impiego Pubblico – Funzioni Centrali – Nullità rapporto di lavoro

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

Il rapporto di lavoro subordinato instaurato da un ente pubblico non economico, affetto da nullità perché non assistito da regolare atto di nomina o addirittura vietato da norma imperativa, rientra nella sfera di applicazione dell'art. 2126 c.c., con conseguente diritto del lavoratore al trattamento retributivo per il tempo in cui il rapporto stesso ha avuto materiale esecuzione.

[Vai al documento](#)

Corte di Cassazione

Sezione Lavoro

Ordinanza 5496 del 2/3/2025

Impiego Pubblico – Sanità – Dirigenza – Diritto alle ferie annuali

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

Nei rapporti di lavoro dirigenziale, il diritto alle ferie annuali retribuite costituisce un diritto fondamentale e irrinunciabile del lavoratore, la cui perdita alla cessazione del rapporto può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro dimostri di aver invitato formalmente il lavoratore a godere delle ferie e di aver assicurato che l'organizzazione del lavoro non impedisse il loro godimento.

[Vai al documento](#)

Corte di Cassazione

Sezione Lavoro

Ordinanza 8685 del 2/4/2025

Impiego Pubblico – Funzioni Locali – Indennità speciale di PO

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

In tema di pubblico impiego privatizzato, il principio di pari trattamento di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 165 del 2001 vieta, trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva (Cass., Sez. L, n. 6553 del 6 marzo 2019); in particolare, l'atto con cui venga attribuito a un dipendente un trattamento economico non conforme alle previsioni di legge o del contratto collettivo è nullo ed obbliga la P.A. all'azione di recupero di quanto indebitamente corrisposto (Cass., Sez. L, n. 6715 del 10 marzo 2021). Orientamento, peraltro, consolidato presso la giurisprudenza di legittimità. E' stato ribadito, altresì, quale affermazione di principio in casi nei quali si trattava del compenso spettante ai dipendenti-avvocati degli enti del comparto sanità (Cass., Sez. L, n. 21520 del 31/7/2024; Cass., Sez. L, n. 12332 del 18 maggio 2018; Cass., Sez. L, n. 12333 del 18 maggio 2018; Cass., Sez. L, n. 6553 del 6 marzo 2019; Cass., Sez. L, n. 8168 del 24 aprile 2020; Cass., Sez. 16 Aprile 2025 n. 8169 del 24 aprile 2020; Cass., Sez. L, n. 9793 del 26 maggio 2020; Cass., Sez. L, n. 26156 del 17 novembre 2020). La corresponsione "dell'indennità speciale di P.O." (art. 40 comma 3) presuppone, a monte, ai sensi degli artt. 2 e 45 del D.Lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 10 CCNL 22 gennaio 2004 (che rinvia al CCNL 1 marzo 1999), l'accordo con le organizzazioni sindacali in ordine ai criteri d'individuazione delle specifiche posizioni organizzative, al loro numero massimo e alla ripartizione tra le strutture regionali con le corrispondenti posizioni retributive, ossia su tutti quegli adempimenti espressamente previsti dall'art. 40, comma 3, del regolamento regionale n. 12 del 2011, da leggersi nella cornice più ampia della disciplina di legge e collettiva di riferimento; il pagamento dell'indennità esige, dunque, la preventiva osservanza della contrattazione collettiva, anche (e se del caso) integrativa, e la quantificazione del quantum debeatur, ossia l'individuazione delle somme concretamente spettanti a ciascun interessato, che, nella specie, come giustamente annota il Consiglio di Stato nella sentenza n. 1507/2016, non sono mai state singolarmente definite e individuate nel dettaglio in relazione alle specifiche posizioni lavorative rivestite da ciascun avvocato.

[Vai al documento](#)

Corte di Cassazione

Sezione Lavoro

Sentenza 9054 del 6/4/2025

Impiego Pubblico – Funzioni Locali – Licenziamento disciplinare – Falsa attestazione presenza in servizio

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

La Corte ha più volte ribadito che *"in tema di licenziamento disciplinare (prima e dopo l'introduzione dell'art. 55-quater, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 165 del 2001), costituisce ipotesi di falsa attestazione della presenza in servizio con modalità fraudolente non soltanto l'alterazione o la manomissione del sistema automatico di rilevazione delle presenze, ma anche la mancata registrazione delle uscite interruttrive del servizio, senza che la tipizzazione della sanzione determini alcun automatismo espulsivo, rimanendo affidata al giudice di merito la verifica della proporzionalità e dell'adeguatezza del provvedimento disciplinare"* (Cass., Sez. L, n. 30418 del 2/11/2023; Cass., Sez. L, n. 21681 del 20/07/2023 a tenore della quale *"in tema di licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata di cui all'art. 55-quater lett. a, del D.Lgs. n. 165 del 2001, il presupposto del rilievo disciplinare della falsa attestazione della presenza sul luogo di lavoro è costituito da una condotta oggettivamente idonea ad indurre in errore il datore di lavoro, non essendo, invece, necessaria un'attività materiale di alterazione o manomissione del sistema di rilevamento delle presenze in servizio, sicché anche l'allontanamento dall'ufficio, non accompagnato dalla necessaria timbratura, integra una modalità fraudolenta, diretta a rappresentare una situazione apparente diversa da quella reale"*).

[Vai al documento](#)

Corte dei conti

Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia

Deliberazione 79/2025/PAR

Impiego Pubblico – Funzioni Locali – Welfare integrativo – Limite ex art. 23, comma 2, del Dlgs 75/2017

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

La Corte ricorda le restrizioni introdotte dall'articolo 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in base al quale, contrariamente all'orientamento espresso dalla stessa sul cosiddetto welfare aziendale antecedentemente all'introduzione di tale norma (deliberazione della Sezione delle autonomie n. 17/2024/QMIG del 9 ottobre 2024), dal 2025: *“Ai fini del rispetto del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, concorrono le risorse destinate, nell'ambito della contrattazione integrativa [...], a benefici di natura assistenziale e sociale in materia di welfare integrativo, fatte salve le risorse riconosciute a tale fine da specifiche disposizioni di legge o da previgenti norme di contratto collettivo nazionale”*. Le Amministrazioni pubbliche, pertanto, dal corrente anno dovranno considerare le risorse dedicate al welfare integrativo all'interno dell'ammontare complessivo di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, salvo che dette risorse non siano previste da leggi o siano state separatamente cristallizzate in previgenti norme di contrattazione collettiva. La Corte, sulla richiesta di parere del comune lombardo, così si esprime: *«Non sono ravvisabili spazi, da colmare in via interpretativa, per ulteriori ipotesi di “ricalcolo” del tetto di spesa derogatorie o eccezionali, testualmente non previste dagli originari disposti dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, né dalle successive ed esplicite integrazioni recate dall'articolo 33, comma 2, del decreto - legge 30 aprile 2019, n. 34, o da altre specifiche disposizioni eccezionali»*. *«Dal 1° gennaio 2025, inoltre, ai fini del rispetto del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, concorrono le risorse destinate al cosiddetto welfare integrativo nei termini previsti dall'articolo 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2024, n. 207»*.

[Vai al documento](#)

Corte dei conti

Sezione Regionale di Controllo per il Molise

Deliberazione 34/2025/PAR

Impiego Pubblico – Funzioni Locali – Incarico personale in quiescenza

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

La Corte in merito alla richiesta di parere circa la *“perimetrazione del divieto di conferimento di incarichi a soggetti titolari di trattamento pensionistico”* conclude che gli incarichi riferibili alle attività di *“formazione operativa, affiancamento, supporto e assistenza”* non possono essere ritenuti assimilabili agli incarichi vietati dalla norma (*“incarichi di studio e consulenza”, “incarichi dirigenziali o direttivi”* e *“cariche in organi di governo”*) se effettivamente caratterizzati della mera condivisione, in favore di personale neoassunto e per un periodo di tempo circoscritto, dell'esperienza maturata dal soggetto in quiescenza nell'esercizio delle mansioni in precedenza affidategli. Per completezza, la Sezione rileva come il conferimento di un incarico debba in ogni caso rispettare anche i limiti posti dall'art. 7, co. 6, d.lgs. n. 165/2001.

[Vai al documento](#)

Corte dei conti

Sezione Regionale Giurisdizionale per l'Emilia Romagna

Sentenza 15/2025/R

Sezione Regionale Giurisdizionale per la Puglia

Sentenza 84/2025

Impiego Pubblico – Attività extraistituzionali senza autorizzazione – Obbligo riversamento compensi

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

La Sezione Regionale per l'Emilia Romagna (conforme la Sezione Regionale Giurisdizionale per la Puglia) evidenzia che le Sezioni riunite della Corte, con la recentissima sentenza n. 1, del 22 gennaio 2025, hanno affermato: *“L'obbligo del dipendente pubblico di riversare il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte, ex 53, comma 7 e 7-bis del d.lgs. n. 165/2001, si riferisce alle sole situazioni di incompatibilità relativa (incarichi in astratto autorizzabili, ma in concreto svolti in assenza di autorizzazione), ferma restando la risarcibilità delle conseguenze patrimoniali negative per l'erario derivanti dalla violazione del dovere di esclusiva posta in essere con attività radicalmente incompatibili e non autorizzabili”*.

[Vai al documento](#)

Corte dei conti

Sezione Regionale Giurisdizionale per la Liguria

Sentenza 31/2025

Impiego Pubblico – Responsabilità erariale – Ordine palesemente illegittimo – Obbligo sindacare ordine ricevuto

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

La Corte richiama il *“diritto dovere di rimostranza, spettante al subordinato destinatario dell'ordine palesemente illecito (verbale o contenuto in un provvedimento, in una circolare ovvero in una risoluzione), poiché sussiste il dovere di sindacare nel merito l'ordine ricevuto, oltre che disattenderlo (Cass. Sez. lav. 28 settembre 2018, n. 23600, 30 novembre 2018 e n. 31086 e 15 febbraio 2008, n. 3802). Originariamente sancito dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 17 e ribadito anche dalla contrattazione collettiva (cfr. art. 60, lett. h del CCNL comparto Funzioni centrali 2016-2018 e richiamato da tutti gli altri CCNL di comparto) nell'ambito del settore pubblico è divenuto generale strumento di prevenzione degli abusi amministrativi, dal momento che, nel caso di mancato esercizio, il subordinato incorre in responsabilità amministrativa qualora porti ad esecuzione un ordine illegittimo determinativo di danno (cfr. C. conti, Sez. Liguria, 12 maggio 2021 n. 74; 1 febbraio 2024 n. 5 e giur. ivi cit.; Sez. I, 7 luglio 2017 n. 246; Sez. app. Sicilia, 27 marzo 2014 n. 117; Sez. II, 10 dicembre 1992, n. 272)”*.

[Vai al documento](#)

Corte dei conti

Sezione Terza Giurisdizionale Centrale di Appello

Sentenza 41/2025

Impiego Pubblico – Responsabilità per danno all’immagine della PA

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

La Corte rammenta che “è lo stesso legislatore che in presenza di alcune tipologie di reato (come quelle di concussione e di peculato) ritiene sussistente una lesione nella percezione dell’effettività e dell’efficienza dell’agere amministrativo, tale da incrinare la fiducia dei cittadini nei confronti dello Stato (Corte dei conti, Sez. III di app. 241/2019, Sez. II n. 221/2023). A tale stregua, la Consulta ha affermato (nella sentenza 123/2023) che ‘il danno all’immagine trae origine dalla condotta del dipendente infedele che genera discredito nella collettività, determinando un pregiudizio che compromette il rapporto di fiducia e affidamento nelle istituzioni, nella percezione amplificata dal cosiddetto clamor fori o diffusione mediatica da parte dei mezzi di comunicazione, frequentemente connesso a tali condotte’. Sicché, la diffusione operata dai media integra la lesione del bene tutelato e ne indica anche la dimensione. In ragione di quest’ultimo aspetto, la lesione dai mass media dell’immagine è direttamente proporzionale all’eco data alla vicenda illecita dai mass media”.

[Vai al documento](#)



Sezione economica

Corte dei conti

Limiti alla spesa per il personale degli enti del Servizio Sanitario Regionale

Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità

La Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 9/SEZAUT/2025/QMIG si pronuncia su una questione di massima sollevata dalla Sezione regionale di controllo per il Lazio. La questione riguarda l'interpretazione dei limiti di spesa per il personale degli enti del SSR, in particolare se: 1) il limite previsto dall'art. 11, c. 1, D.L. n. 35/2019 debba essere riferito al singolo ente o alla Regione nel suo complesso; 2) quale sia il rapporto tra tale limite e quello stabilito dall'art. 2, c. 71, L. n. 191/2009. La Delibera enuncia il seguente principio di diritto di orientamento generale per le Sezioni regionali di controllo: «a) il limite di spesa per il personale previsto dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 10 2019 deve essere riferito alla Regione, tenuta a governare, a livello aggregato, la spesa del personale di tutti gli enti del Servizio

sanitario regionale; b) il limite di spesa per il personale previsto dall'articolo 2, comma 71, della legge n. 191 del 2009 è ancora produttivo di effetti, in via alternativa, al limitato fine di assicurare agli enti un più ampio margine di spesa rispetto a quello derivante dall'applicazione dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2019».

[Vai al documento](#)

Ufficio Parlamentare di Bilancio

Validazione del quadro macroeconomico tendenziale del Documento di Finanza Pubblica

Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità

Il Consiglio dell'UPB ha validato il quadro macroeconomico tendenziale del Documento di Finanza Pubblica 2025 approvato dal Consiglio dei Ministri, in quanto tale quadro per l'economia italiana è ricompreso in un intervallo accettabile relativamente alle principali variabili macroeconomiche in tutto l'arco previsivo. L'intervallo delle valutazioni dell'UPB è definito sulla base di un esercizio previsivo che ha coinvolto, oltre allo stesso UPB, gli istituti (CER, Prometeia, Ref-Ricerche, Oxford Economics) che compongono il suo panel dei previsori. Nel dettaglio, le stime tendenziali del DFP sulla variazione del PIL (0,6% nel 2025 e 0,8 nel tre anni successivi) sono ricomprese tra l'estremo superiore delle stime del panel UPB e la mediana, dalla quale si discostano in misura contenuta. Le previsioni sono validate assumendo la piena e tempestiva realizzazione dei progetti del PNRR e le ipotesi del MEF sul contesto internazionale. Quest'ultimo è tuttavia scosso da recentissimi eventi, che potrebbero avere un impatto significativo anche sull'economia italiana, al momento non ragionevolmente quantificabile. L'incertezza che caratterizza le previsioni è quindi straordinariamente elevata, i rischi sono nettamente orientati al ribasso.

[Vai al documento](#)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato

Enti ed organismi pubblici – aggiornamento bilancio di previsione 2025. Ulteriori indicazioni sulle disposizioni di contenimento della spesa – Circolare n. 12/2025

Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità

La circolare, diretta a fornire, indicazioni per la predisposizione del bilancio di previsione 2025 da parte degli enti e organismi pubblici vigilati dalle amministrazioni statali, contiene elementi di innovazione, in quanto sollecita gli enti e organismi in questione a utilizzare un nuovo approccio nella programmazione delle attività e nell'utilizzo delle risorse pubbliche, in ragione degli impegni derivanti dalla riforma della disciplina di bilancio dell'Unione europea (riforma della governance economica europea) e dall'approvazione da parte del Governo del Piano strutturale di bilancio di medio termine per il periodo 2025-2029. Tracciato il nuovo quadro normativo, la circolare pubblicata fornisce, poi, precisazioni e orientamenti interpretativi per l'applicazione delle disposizioni di finanza pubblica per gli aggiornamenti al bilancio di previsione dell'anno 2025, articolati in specifiche schede tematiche dedicate alle "Misure di contenimento della spesa", alle "Misure per la riduzione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni" e alla "Programmazione del personale e trattamento economico", nonché un quadro sinottico aggiornato (Allegato 1) delle "Disposizioni di contenimento della spesa e di finanza pubblica", in vigore alla data di pubblicazione della presente circolare, un documento di riepilogo (Allegato 2) dedicato agli enti di cui all'articolo 14 del codice civile inclusi nell'elenco ISTAT e la scheda relativa al monitoraggio dei versamenti da effettuare ai

capitoli dell'entrata al bilancio dello Stato (Allegato 3).

[Vai al documento](#)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato
Rilevazioni previste dal Titolo V D.Lgs. 165/2001. Istruzioni in materia di Relazione allegata al Conto annuale (anno 2024) e Monitoraggio trimestrale anno 2025 – Circolare n. 11/2025

Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità

La circolare fornisce le istruzioni necessarie all'acquisizione dei dati della Relazione allegata al conto annuale per l'anno 2024 e di quelli del Monitoraggio 2025.

RELAZIONE ALLEGATA 2024

Comuni – Unioni dei comuni – Città metropolitane – Province

La rilevazione del 2024 non ha subito rilevanti modifiche nel contenuto rispetto a quella dell'anno precedente. Il termine per la rilevazione dei dati è fissato al 30 maggio 2025.

Come per le precedenti rilevazioni, alcune delle informazioni acquisite dai Comuni, Unioni, Città metropolitane e Province saranno trasferite al Sistema informativo del Ministero dell'Interno - Banca dati del Censimento del personale degli Enti locali (CEPEL).

Aziende sanitarie ed ospedaliere – Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico – Aziende ospedaliere universitarie

A partire dall'anno 2023, pur continuando ad avere come oggetto le ore lavorate dal personale, riprende la rilevazione per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale con un impianto completamente rivisto concordato con il Ministero della salute e AGENAS, ai quali saranno resi disponibili i dati comunicati in SICO. Oltre agli enti della sanità pubblica che tradizionalmente effettuavano la rilevazione (ASL/AO, Aziende ospedaliere universitarie e IRCCS), questa viene ora estesa anche ad alcune tipologie di strutture della sanità privata (Case di cura accreditate, Policlinici universitari privati, Enti di ricerca privati, IRCCS privati, IRCCS fondazioni, Istituti qualificati presidi della U.S.L., Ospedali classificati o assimilati L.132/1968).

Ministeri – Agenzie fiscali – Presidenza del Consiglio dei Ministri

I termini d'invio saranno diversificati a seconda del tempo necessario a ciascun ente per la definizione delle attività propedeutiche all'apertura della rilevazione.

MONITORAGGIO 2025

L'indagine anticipa, con riferimento a ciascun mese dell'anno 2025, alcune delle informazioni di organico in forma aggregata che il Conto annuale rileverà successivamente a consuntivo, per l'intero anno. L'invio dei dati secondo la prescritta modulistica, per ciascun mese dell'anno, deve essere effettuato con cadenza trimestrale entro il ventesimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

Sono tenute all'invio dei dati le seguenti tipologie di Enti:

- Enti locali: Comuni (limitatamente al campione formato da 603 Enti) e tutte le Città metropolitane e le Province;
- Servizio Sanitario Nazionale: Aziende sanitarie ed ospedaliere, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, Aziende ospedaliere universitarie;
- Enti pubblici non economici: Enti con dotazione organica di oltre 200 addetti;
- Enti di ricerca e sperimentazione: Enti con dotazione organica di oltre 200 addetti.

[Vai al documento](#)

Banca d'Italia

Bollettino economico n. 2/2025

Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità

In un contesto di incertezza eccezionalmente elevata l'attività economica globale ha mostrato segni di rallentamento. La crescita si è indebolita negli Stati Uniti e stenta a rafforzarsi in Cina. L'annuncio dei nuovi dazi ha causato una rapida e decisa correzione dei mercati finanziari internazionali: i corsi azionari hanno registrato cali consistenti, soprattutto nei settori più esposti al commercio mondiale. Il marcato aumento della volatilità ha indotto gli investitori a riallocare i propri portafogli a favore di attività più sicure. Secondo le informazioni disponibili, il PIL dell'area dell'euro ha continuato a crescere moderatamente nei primi mesi dell'anno. Il prodotto ha ulteriormente beneficiato dell'espansione dei servizi e di un recupero dell'attività nella manifattura, su cui tuttavia inciderà negativamente l'incertezza indotta dalle politiche commerciali statunitensi. L'inflazione è scesa, collocandosi poco al di sopra del 2%. Il PIL dell'Italia è aumentato in misura moderata nei primi mesi dell'anno. Dopo aver ristagnato nello scorcio del 2024, l'occupazione ha segnato un nuovo rialzo nei primi mesi dell'anno. Il tasso di disoccupazione è nuovamente diminuito, soprattutto fra i più giovani. Le proiezioni prefigurano che in Italia il prodotto aumenterà dello 0,6% nell'anno in corso, dello 0,8 nel prossimo e dello 0,7 nel 2027.

[Vai al documento](#)

Ufficio Parlamentare di Bilancio

Nota sulla congiuntura – aprile 2025

Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità

UPB ha pubblicato la Nota sulla congiuntura di aprile 2025, che analizza l'andamento del ciclo economico italiano e internazionale sulla base dei più recenti indicatori disponibili e formula le previsioni di breve termine. La grande incertezza che domina il contesto internazionale aumenta i rischi su scambi e inflazione, mentre l'economia italiana archivia un anno di crescita modesta e ha avviato un primo trimestre 2025 con una crescita intorno al quarto di punto percentuale secondo le stime dell'UPB. I rischi delle previsioni sono al ribasso e si acuiscono nettamente nel medio termine, principalmente a causa delle tensioni geopolitiche.

[Vai al documento](#)

ISTAT

Censimento permanente delle istituzioni pubbliche – edizione 2023

Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità

Il Censimento permanente delle Istituzioni pubbliche (edizione 2023) ha rilevato 12.776 istituzioni pubbliche attive, con quasi 104.000 sedi di lavoro dislocate sul territorio nazionale e all'estero, nelle quali prestano servizio 3.656.268 unità di personale, comprese le forze armate e di sicurezza e i dipendenti pubblici in servizio all'estero (presso ambasciate, consolati, istituti di cultura, etc.). In relazione al tipo di contratto, il personale in servizio si articola in 3.441.200 dipendenti (pari al 94,1%), di cui 2.970.251 dipendenti a tempo indeterminato e 470.949 dipendenti a tempo determinato e in 215.068 non dipendenti (5,9%). Con la presente raccolta di tavole statistiche, oltre ai dati di struttura e di evoluzione strutturale di unità istituzionali e unità locali, sono diffusi i risultati definitivi degli approfondimenti tematici relativi a: formazione delle risorse umane, organi istituzionali di vertice, gestione ecosostenibile e innovazione sociale delle istituzioni, e raccolta differenziata delle unità locali. Sono inoltre diffuse le informazioni di dettaglio su personale, distribuzione sul territorio nazionale e formazione delle forze armate, forze di polizia e capitanerie di porto.

[Vai al documento](#)

ISTAT

Prezzi al consumo – marzo 2025

Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità

Nel mese di marzo 2025, si stima che l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, al lordo dei tabacchi, aumenti dello 0,3% su febbraio e dell'1,9% su marzo 2024, dal +1,6% del mese precedente. La dinamica dell'indice generale riflette principalmente la risalita del tasso di variazione tendenziale dei prezzi degli Energetici non regolamentati, tornato positivo (da -1,9% a +0,7%) e, in misura minore, l'accelerazione dei prezzi dei Tabacchi (da +4,1% a +4,6%) e degli Alimentari non lavorati (da +2,9% a +3,3%). Un sostegno all'inflazione si deve anche ai Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +3,1% a +3,5%), ai Servizi relativi alle comunicazioni (da +0,5% a +0,8%) e infine ai Beni durevoli (la cui flessione si attenua da -1,5% a -1,2%). All'opposto, decelerano i prezzi degli Energetici regolamentati (da +31,4% a +27,2%) e quelli dei Servizi relativi ai trasporti (da +1,9% a +1,6%). L'inflazione acquisita per il 2025 è pari a +1,3% per l'indice generale e a +1,0% per la componente di fondo. L'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) aumenta di 1,6% su febbraio, per la fine dei saldi stagionali di cui il NIC non tiene conto, e del 2,1% rispetto a marzo 2024 (da +1,7% di febbraio).

[Vai al documento](#)



Osservatorio internazionale

OCSE

Bridging the AI skills gap. Is training keeping up?

Segnalazione da Direzione Contrattazione 1

L'intelligenza artificiale sta acquisendo sempre più importanza nel mondo del lavoro, stimolando la domanda sia di professionisti specializzati in AI sia di lavoratori con una conoscenza più generale dell'AI. Le iniziative di aggiornamento e riqualificazione sono essenziali per garantire che la forza lavoro esistente sia ben preparata ai cambiamenti indotti dall'adozione di tale tecnologia. Tuttavia, è importante cominciare a lavorare ad un'offerta formativa adeguata a soddisfare il fabbisogno sia attuale che futuro di competenze specifiche in materia di intelligenza artificiale. Infatti, l'analisi condotta dall'OCSE rivela che solo una piccola percentuale dei corsi di formazione attualmente in atto fornisce contenuti di intelligenza artificiale e quindi diventa sempre più rilevante ampliare l'offerta in tale ambito. Il report esamina, inoltre, come i governi stiano promuovendo sia le competenze avanzate in AI che la cultura generale dell'AI. Da tale analisi emerge che l'attuale offerta formativa potrebbe non essere sufficiente a soddisfare la crescente domanda di competenze generali in AI. Il documento evidenzia, in aggiunta, i vari approcci che i governi possono adottare per ampliare gli incentivi alla formazione in AI e migliorarne l'accessibilità e l'inclusività. I decisori politici dovrebbero, a tal proposito, valutare l'opportunità di ampliare e indirizzare meglio le iniziative volte a sviluppare sia una cultura generale sull'intelligenza artificiale, sia competenze avanzate in materia di intelligenza artificiale. Questo risultato lo si può ottenere sia ricorrendo a incentivi finanziari e non finanziari, sia rafforzando la collaborazione con il mondo industriale, come anche sviluppando percorsi di apprendimento più inclusivi. Promuovere la collaborazione tra governi, istituti scolastici e industria per progettare congiuntamente programmi di studio e corsi di formazione strettamente allineati alle attuali e future esigenze del mondo del lavoro è, infatti, la strategia più efficiente e lungimirante. Infine, l'OCSE sottolinea la necessità di ridurre o eliminare gli elevati requisiti di accesso ai corsi di intelligenza artificiale e incoraggiare lo sviluppo di AI di livello base che riducano le barriere alla formazione, consentendo a persone con qualifiche minime di acquisire competenze essenziali di alfabetizzazione in materia di intelligenza artificiale. Anche negli ambienti di lavoro è necessario integrare la formazione relativa all'intelligenza artificiale attraverso l'aggiornamento della forza lavoro e incoraggiare una mentalità di apprendimento continuo tra i datori di lavoro, al fine di aiutare i lavoratori ad acquisire competenze specifiche e mirate in materia di intelligenza artificiale.

[Vai al documento](#)

Eurostat

Key figures on the EU in the world – 2025 edition

Segnalazione da Direzione Contrattazione 1

“I numeri chiave dell’Ue nel mondo”, edizione 2025 pubblicata da Eurostat, presenta un’analisi statistica per evidenziare il ruolo dell’Unione Europea a livello internazionale. Confrontando questa con altre analisi e raccolte di dati provenienti da tutto il mondo è possibile avere un quadro piuttosto completo della posizione in cui si trova l’Unione Europea. Quest’ultima pubblicazione è divisa in tre capitoli: persone e società, economia e commercio e ambiente e risorse naturali. Il primo capitolo si focalizza su tutti gli aspetti che riguardano la società, quindi affronta temi come la sanità, l’occupazione lavorativa, l’istruzione e le condizioni di vita. La seconda parte è incentrata in particolare sull’economia e i mercati, mentre l’ultimo capitolo si concentra su

argomenti come il funzionamento dei trasporti pubblici, l'energia, l'ambiente e le risorse naturali. Qui di seguito i principali dati emersi dallo studio condotto da Eurostat: con i suoi 448 milioni di abitanti, l'Unione Europea rappresenta il 5,5% della popolazione mondiale (più degli Usa che sono 343 milioni), con una età media di 44,5 anni e una aspettativa di vita di 81,5 anni (8,3 anni in più rispetto alla media globale). Inoltre, l'Unione Europea rappresenta il 14,7% del Pil globale, al terzo posto dopo Cina e Stati Uniti, mentre le sue emissioni di gas serra sono pari al 6,7% delle emissioni di gas serra mondiali. Infine, l'Unione Europea ha come punto di forza il turismo che rappresenta il 40,3% del turismo mondiale.

[Vai al documento](#)

A cura della **Direzione Studi, risorse e servizi** dell'Aran


Per segnalare documenti da pubblicare: ufficiostudi@aranagenzia.it

Per iscriversi a questa newsletter clicca [QUI](#)

Per consultare la nostra informativa sulla privacy clicca [QUI](#)



Modello ARAN _luglio 2024

Email inviata con 

[Unsubscribe](#) | [Disiscriviti](#)